

IVA per CASSA

Dal 28 aprile è possibile emettere fatture con l'indicazione dell'esigibilità differita dell'imposta

L'Iva per cassa, cioè il pagamento dell'Iva al momento della riscossione della fattura, è stato introdotto dal decreto ministeriale del 26 marzo in attuazione dell'art. 7 del D.L. 185/08.

Chi può applicare il regime: tutti i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 200.000 euro; può riguardare sia la cessione di beni che la prestazione di servizi, ma solo a soggetti con partita IVA. Sono quindi escluse le fatture fatte a privati.

Detrazione IVA: il cliente che riceve la fattura con indicato che si tratta di IVA ad esigibilità differita non può detrarla; la detrazione spetta quando il corrispettivo è pagato.

Scadenza differimento del pagamento: l'imposta diviene comunque esigibile, e quindi deve essere versata, decorso un anno dall'emissione della fattura ancora non pagata.

Soggetti esclusi: tutti i soggetti che applicano l'Iva in regime speciale, come gli agricoltori, le agenzie di viaggi, gli agriturismo, ecc. e le attività come i farmacisti, le cessioni di beni ai soci e le cessioni o prestazioni allo Stato e Enti pubblici; sono esclusi tutti coloro che fanno operazioni con i consumatori finali, es. bar, alberghi, ristoranti, ecc.

Vantaggi: il pagamento dell'Iva solo sulle fatture effettivamente incassate, e comunque entro un anno, qualora non abbia ancora incassato il corrispettivo

Svantaggi: il cliente non può detrarre l'Iva sulla fattura ricevuta, ma lo farà solo dopo averla pagata.

Doppia fatturazione: è possibile emettere fatture sia con il differimento che senza, a discrezione di chi la deve emettere; non esiste una regola per cui se si sceglie questo regime, esclude il regime normale.

Studio PULIANI

Maggio 2009